

*ISCRO:*

*legge n. 178 del 30 dicembre 2020 articolo 1 commi da 386 a 401*

La legge di bilancio per il 2021 ha introdotto nel nostro ordinamento la I.S.C.R.O., acronimo con il quale si può indicare la nuova “Indennità Straordinaria di Continuità Reddittuale e Operativa”.

Essa costituisce una nuova misura assistenziale prevista nell'ambito di una riforma degli ammortizzatori sociali che, pare, verrà varata in futuro: in quanto tale, ha suscitato l'interesse della Commissione Centro Studi dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro di Torino.

Nonostante l'assenza di istruzioni operative, il lavoro di studio e di analisi ha messo in evidenza in maniera netta le opportunità (poche) ed i limiti (molti) della ISCRO: il giudizio espresso all'unanimità dei presenti non è positivo, per una molteplicità di ragioni che emergono chiaramente dall'analisi tecnica qui di seguito allegata.

Innanzitutto, vi è un equivoco di fondo: con la definizione a-tecnica di “ammortizzatori sociali”, comunemente si intendono prestazioni di carattere assistenziale erogate da enti preposti (in primis l'INPS, al quale si affiancano lo Stato e le Regioni per le casse in deroga ed i fondi di solidarietà bilaterali per i settori non coperti dagli strumenti ordinari), erogate al fine di evitare o di ridurre gli impatti di carattere sociale legati alla perdita di posti di lavoro causati da aziende in crisi temporanea o in ristrutturazione.

Dall'analisi emerge chiaramente che la ISCRO non può essere definita come un ammortizzatore sociale dedicato ai lavoratori autonomi, perché non è assolutamente in grado di assicurare una protezione assimilabile a quella garantita ai lavoratori dipendenti.

Delle due, l'una: o si percorre una strada che porti davvero anche i lavoratori autonomi in un porto sicuro quando la crisi economica non riesce a garantire una continuità di reddito oppure, se si sceglie di replicare il “modello ISCRO”, **non si può e non si deve parlare di ammortizzatori sociali.**

L'attualità caratterizzata da norme emergenziali e da elargizioni a pioggia, note con il termine di “ristori”, non deve distrarre e confondere gli osservatori: le una tantum possono forse essere utili per sostenere le attività economiche per brevi periodi in attesa che la pandemia sia sconfitta, ma gli ammortizzatori sociali di cui hanno bisogno i lavoratori autonomi devono essere un tassello di una riforma di respiro ben più ampio.

Il nostro ordinamento non ha mai previsto misure di protezione sociale a favore del vasto mondo dei lavoratori autonomi e la prospettiva di una seria riforma degli ammortizzatori sociali resterà ancora disattesa a lungo se non ci sarà un sostanziale cambio di passo.

Con il fine di fornire a tutti i Colleghi e a tutti gli eventuali interessati un contributo utile alla comprensione della novità, vi invitiamo alla lettura della analisi seguente e auguriamo buon lavoro.

Torino 23 febbraio 2021

A cura di Giulia De Febe e Gian Luca Bongiovanni

*ISCRO: Indennità Straordinaria di Continuità Reddituale e Operativa:*  
*le novità in sintesi*  
*a cura di Marta Giovannini e Antonino Cutrì*

La Legge n. 178 del 30 dicembre 2020 (Legge di Bilancio per l'anno 2021), all'articolo 1, commi dal n. 386 al n. 401, introduce, in via sperimentale per il triennio 2021-2023, l'Indennità Straordinaria di Continuità Reddituale e Operativa (d'ora avanti denominata ISCRO), quale ammortizzatore sociale per i soggetti iscritti alla Gestione Separata Inps.

*1. Quali sono i soggetti beneficiari?*

Tali soggetti sono disciplinati dal comma 26, art. 2, legge 8 agosto 1995, n. 335: a decorrere dal 1 gennaio 1996, sono tenuti all'iscrizione presso una apposita Gestione separata, presso l'INPS, e finalizzata all'estensione dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, i soggetti che esercitano per professione abituale, ancorché non esclusiva, attività di lavoro autonomo, di cui al comma 1 dell'articolo 53 del Testo Unico delle Imposte sui Redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni ed integrazioni.

Si tratta dunque dei cosiddetti "professionisti senza cassa"; sono invece esclusi i lavoratori parasubordinati (co.co.co, ed eventuali contratti residui di co.co.pro. e associati in partecipazione).

**NB:** l'ampia platea dei lavoratori autonomi è composta da molte altre categorie: sono escluse dalla ISCRO gli artigiani, i commercianti ed i professionisti iscritti agli albi professionali. Restano quindi ancora privi di ammortizzatori sociali milioni di lavoratori autonomi.

*2. Quali sono i requisiti?*

I requisiti per poter presentare Domanda per l'ISCRO sono i seguenti:

- non essere titolari di trattamento pensionistico diretto;
- non essere assicurati presso altre forme previdenziali obbligatorie;
- non essere beneficiari di reddito di cittadinanza;
- essere titolari di partita IVA attiva da *almeno quattro anni*, alla data di presentazione della domanda, per l'attività che ha dato titolo all'iscrizione alla gestione previdenziale in corso;

**NB:** la *cessazione della partita IVA nel corso dell'erogazione dell'indennità determina la perdita della stessa con recupero delle mensilità eventualmente erogate dopo la cessazione dell'attività.*

- essere iscritti preventivamente alla Gestione Separata Inps, avendo presentato apposita domanda d'iscrizione;
- essere in regola con la contribuzione obbligatoria;

**NB.** essere in **regola con la contribuzione obbligatoria** è un requisito molto difficile da soddisfare per un soggetto in crisi.

- aver dichiarato, nell'anno precedente alla presentazione della domanda, un reddito non superiore a 8.145 euro, annualmente rivalutato sulla base della variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e impiegati rispetto all'anno precedente;
- avere prodotto un reddito di lavoro autonomo, nell'anno precedente alla presentazione della domanda, inferiore al 50% della media dei redditi da lavoro autonomo conseguiti nei tre anni precedenti all'anno precedente alla presentazione della domanda.

**N.B.** trattandosi di ammortizzatore sociale, desta curiosità la scelta di subordinare il riconoscimento dell'indennità a precise **soglie di reddito**.

Al riguardo si rammenta che un lavoratore subordinato con la qualifica di quadro percepisce l'indennità di CIG nel limite del massimale annualmente stabilito, indipendentemente dal reddito (che potrebbe essere di tutto rilievo) che ha percepito nei periodi d'imposta precedenti.

Se consideriamo che anche gli ex dirigenti disoccupati percepiscono la Naspi indipendentemente dal reddito degli anni precedenti.....

Il comma 1 dell'art. 53 del TUIR (DPR 917/1986) definisce i redditi di lavoro autonomo quelli che derivano dall'esercizio di arti e professioni. Per esercizio di arti e professioni si intende l'esercizio per professione abituale, ancorché non esclusiva, di attività di lavoro autonomo diverse da quelle considerate nel capo VI, compreso l'esercizio in forma associata di cui alla lettera c) del comma 3 dell'articolo 5.

**N.B.** I requisiti DEVONO essere mantenuti anche durante la percezione dell'ISCRO. Si tratta di:

- non essere titolari di trattamento pensionistico diretto,
- non essere assicurati presso altre forme previdenziali obbligatorie,
- non essere beneficiari di reddito di cittadinanza.

### 3. *Chi eroga l'ISCRO?*

L'ISCRO viene erogata direttamente dall'INPS, attraverso apposita domanda presentata dal lavoratore in via telematica.

**N.B.** Numerosi e severi requisiti determinano una evidente complessità di **gestione della pratica**: le difficoltà tecnico applicative comporteranno necessariamente la necessità di assistenza da parte di un professionista, con relativo aggravio di costi.

Per i Consulenti del Lavoro potrà costituire un nuovo adempimento da gestire per conto della clientela, ma non si può nascondere che si tratterà di chiedere un compenso ad un soggetto in chiare difficoltà economiche.

### 4. *Quali sono i termini di presentazione delle domanda?*

La scadenza di presentazione della domanda per l'ISCRO è entro il **31 ottobre di ciascun anno ovvero 2021, 2022 e 2023** e nella domanda vengo autocertificati i redditi prodotti, questi verranno controllati dall'Inps che comunica all'Agenzia delle Entrate i dati identificativi del soggetto che ha presentato la domanda per la verifica dei requisiti.

L'AdE, a sua volta, comunica all'Inps l'esito dei riscontri effettuati.

**N.B.** E' del tutto evidente che l'ammortizzatore sociale in argomento, invocato dal lavoratore autonomo a causa della diminuzione del suo reddito, arriva in soccorso del beneficiario con un **ritardo abissale**.

Al momento della percezione dell'indennità, il destinatario dovrà aver già risolto i suoi problemi economici, altrimenti la ISCRO arriverà troppo tardi.

5. *Come viene calcolata l'ISCRO?*

L'indennità spetta a decorrere dal primo giorno successivo alla data di presentazione della domanda ed è erogata per sei mensilità e non comporta accredito di configurazione figurativa.

Essa è pari al 25%, su base semestrale, dell'ultimo reddito certificato dall'Agenzia delle Entrate.

L'importo non può in ogni caso superare il limite di 800 euro mensili e non può essere inferiore a 250 euro mensili, rivalutato sulla base della variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e impiegati rispetto all'anno precedente.

La prestazione può essere richiesta *una sola volta nel triennio* e non concorre alla formazione del reddito ai sensi del TUIR (DPR 917/1986).

**N.B.** L'indennità ammonta da 250 a 800 euro per 6 mesi, ottenibile solo una volta nel triennio !

Una indennità di importo così ridotto non può essere considerata un efficace supporto per affrontare momentanee difficoltà in tempi di crisi.

Inoltre, il reddito massimo consentito per accedere alla misura (8.175 euro nell'anno precedente alla richiesta) rendono la ISCRO una (misera) assistenza per i professionisti "poveri", non quelli "in crisi".

6. *Come viene finanziata l'ISCRO?*

La copertura offerta ad una porzione assai limitata di popolazione viene assicurata a fronte di un aumento della aliquota obbligatoria di contribuzione per mezzo della quale devono essere reperite le risorse necessarie per mantenere in equilibrio la cassa nonostante la nuova misura.

Sono quindi disposti aumenti dell'aliquota contributiva, calcolata sul reddito di lavoro autonomo, risultante dalla relativa dichiarazione annuale dei redditi e dagli accertamenti definitivi, pari a :

- 0,26 % per l'anno 2021
- 0,51 % per gli anni 2022 e 2023

7. *Politiche attive del lavoro*

L'erogazione dell'ISCRO sarà accompagnata dalla partecipazione a percorsi di aggiornamento professionale. Verranno adottati, entro 60 giorni dall'entrata in vigore della Legge n. 178 del 30 dicembre 2020, criteri e modalità per l'organizzazione dei corsi ed i loro finanziamento e sarà l'Agenzia Nazionale per le Politiche Attive del Lavoro (ANPAL) monitorare la partecipazione ai percorsi di aggiornamento professione dei beneficiari dell'ISCRO.